



BOLLETTINO

della Cassa del Notariato

N° 1/2007

- DOPO LA FINANZIARIA**
Autonomia e competenze
- CONSIGLIO NAZIONALE E CASSA**
Si vota il 24 febbraio
- BILANCIO DI PREVISIONE**
Più contributi e prestazioni
- CORTE DEI CONTI**
Approvato l'operato della Cassa
- INDENNITÀ DI MATERNITÀ**
Anche al padre professionista
- TOTALIZZAZIONE**
La nuova disciplina

SOMMARIO

- 1. MANTENERE LE COMPETENZE PER SALVAGUARDARE L'AUTONOMIA**
Intervista al Presidente Attaguile
- 4. SI VOTA IL 24 FEBBRAIO**
Convocati i comizi elettorali
- 5. ACQUISITO L'EDIFICIO DI FRONTE ALLA CASSA**
La Cittadella del Notariato
- 6. INCREMENTO DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**
Valter Pavan
- 12. IL PROCESSO DI REVISIONE CONTABILE**
Mauro Ottaviani
- 14. LA CORTE DEI CONTI ELOGIA LA CASSA**
- I/IV INSERTO - INDENNITÀ DI CESSAZIONE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA**
- 15. NOTARTEL, BRACCIO OPERATIVO DEL NOTARIATO NELL'INFORMATICA**
Antonino Ferrara
- 17. IL GIUSTO INDIRIZZO**
Lettera di Toto La Rosa
- 18. INDENNITÀ DI MATERNITÀ ANCHE AL PADRE PROFESSIONISTA**
Onofrio Spinoso
- 22. NUOVA DISCIPLINA DELLA TOTALIZZAZIONE**
Enrico De Cristofaro Sivilia
- 24. PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER RIEQUILIBRARE LA PENSIONE**
Fabio Milloni
- 25. PRELIMINARI: CONVEGNO A TAORMINA**
- 26. PENSIONI INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ: ELEVATA LA PERCENTUALE**
- 28. AIRC. CON LA RICERCA CONTRO IL CANCRO**



La Vignetta

di Toto La Rosa

MANTENERE LE COMPETENZE PER SALVAGUARDARE L'AUTONOMIA

Nessuna sorpresa dalla Finanziaria 2007. Il famoso comma 763 dedicato alla previdenza delle Casse private non solo non contiene elementi di particolare novità per la Cassa del Notariato ma, anzi, per molti aspetti si può dire che è stata la normativa vigente per la Cassa stessa a fare da battistrada, tanto che il Parlamento ha deciso di estenderla a tutte le altre Casse.

È un giudizio pacato quello del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Francesco Maria Attaguile, sul testo del provvedimento.

“Come spesso è avvenuto – afferma – il Notariato è stato guida in questo senso”.

Il riferimento puntuale è alla norma introdotta dalla Finanziaria 2007 relativamente alla adozione da parte degli enti dei provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, portato a un arco temporale di trenta anni dai quindici precedenti.

Ricorda Attaguile: “L'affidamento alla responsabile autonomia degli enti della adozione dei provvedimenti necessari all'equilibrio di gestione è stata introdotta per la nostra Cassa in occasione della legge di revisione dei criteri e della durata di vigenza della tabella notarile”. “Nel nostro caso – aggiunge – l'arco temporale di stabilità della gestione previdenziale è pari a quaranta anni”.

Possiamo dire che, in questo senso, il legislatore “ha ribadito il principio dell'autonomia delle Casse professionali e questo va bene, ma l'autonomia – sottolinea il Presidente Attaguile – deve essere sostanziale”.

Ed è questo il nucleo del ragionamento del presidente della Cassa del Notariato, un ragionamento che, dal caso specifico, affronta anche il tema generale di tutte le Casse professionali: “La Cassa del Notariato – afferma – non corre rischi di

L'intervista è stata rilasciata l'11 gennaio, prima dell'emanazione del decreto legge che riduce la competenza notarile in materia di cancellazioni ipotecarie.

Lo stabile di Via Flaminia di fronte alla Cassa, visto da nord





“La normativa della Cassa estesa agli altri enti previdenziali”

nessun tipo; ha sostenibilità, requisiti, presupposti, ecc. per affrontare qualsivoglia innovazione, ma occorre interrogarsi su cosa c'è dietro l'angolo. In altri termini si propongono traguardi sempre più ardui, percorsi sempre più difficili, si chiede alle Casse di attrezzarsi in questa direzione, quasi aspettandosi che, in modo inevitabile, qualcuna getti la spugna”. “Alcune Casse hanno chiesto ad esempio una certa gradualità nel passaggio da quindici a trenta anni come arco di sostenibilità: non tutte sono necessariamente in grado di affrontare lo ‘scalone’ che così si determina”.

Il comma 763 prevede che, nel caso in cui uno degli enti ometta di affrontare le esigenze di riequilibrio finanziario, i Ministeri vigilanti possano procedere alla nomina di un commissario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

“Autonomia sostanziale – prosegue Attaguile – significa non imporre specifiche politiche, ad esempio il contributivo, rimettendo agli enti la responsabilità,

appunto, di adottare le misure necessarie per l'equilibrio finanziario. Altrimenti è solo un modo indiretto per interferire, per imporre cambiamenti nel sistema”.


In complesso si può dire che “il comma 763 della Finanziaria fa riflettere” per tutte queste ragioni. “Il governo ha offerto meno di quanto promesso: con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale si era concordata una linea, con richieste legittime che non sono state del tutto esaudite”.

Ancora alcuni esempi di iniziative di svuotamento surrettizio dell'autonomia delle Casse: la mancata approvazione di deliberazioni tese a raggiungere l'equilibrio indicato. “È il caso della Cassa forense alla quale il Ministero dell'Economia ha bloccato la applicazione del contributo integrativo a carico del cliente. È il caso del paventato intervento sulla tassazione delle rendite finanziarie con l'aumento dell'aliquota dal 12,50 al 20%. Come si assicura in questo modo la sostenibilità? Che previsioni si possono fare a lungo periodo sui rendimenti? Queste sono cartine di tornasole sulla reale posizione del governo in materia di Casse private. L'autonomia viene dichiarata ma non è riconosciuta sino in fondo”, osserva Attaguile.

Per non parlare poi dei provvedimenti che, togliendo competenze alle categorie professionali (il caso autoveicoli), incidono inevitabilmente sulla previdenza dei professionisti interessati. Questo, per il presidente della Cassa Nazionale del Notariato è il primo punto: “Assicurare il rispetto delle competenze professionali”.

La previdenza dei professionisti si basa sull'altro pilastro, quello di un ordine professionale autorevole e in buona salute. E qui Attaguile non manca di esprimere un giudizio severo: “È chiaro che esiste un contrasto con il Governo in materia di professioni: l'iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico è entrata pesantemente in un settore che non è di sua competenza”.

Il Presidente Francesco Maria Attaguile





Per altro, il presidente della Cassa guarda al futuro con prudente ottimismo e sulla seconda tappa delle previste liberalizzazioni osserva: “La tempesta appare alle spalle. Non credo si possa proseguire con iniziative ulteriormente peggiorative”. “La partita – a suo giudizio – si gioca ora sulla riforma delle professioni e, in quel contesto, occorre che gli enti che tutelano i professionisti sul piano previdenziale ed assistenziale siano messi in condizione di amministrare con tranquillità, in un quadro normativo certo e stabile senza dover ricorrere a continui aggiustamenti frutto di improvvide, ripetute, iniziative legislative”.

Attaguile ricorda l'appello lanciato al 41° Congresso del Notariato a Pesaro, nel 2005: “Non è accettabile che alle casse private che, senza alcun aiuto economico dello Stato, provvedono al soddisfacimento di interessi generali e di diritti costituzio-

nalmente garantiti, non vengano assicurati assetti normativi e regolamentari e condizioni di operatività adeguati alla finalità sociale da loro perseguita a cominciare da un quadro di stabilità delle fonti di gettito contributivo e da un equo trattamento fiscale”. Torna il tema della doppia tassazione delle rendite patrimoniali (al momento della produzione del reddito ed al momento della erogazione pensionistica), con un trattamento peggiore rispetto ai fondi pensione, alle Onlus ed agli stessi istituti di previdenza pubblica.

Ma è sul tema della “autonomia sostanziale” che ritorna in conclusione Attaguile: “Solo dal mantenimento delle competenze professionali e dal pieno riconoscimento e rispetto del ruolo delle libere professioni può venire la risposta alle sfide del futuro”.

G.A.

“ Il Governo ha attuato meno di quanto promesso ”

Lo stabile di Viale Pio X a Catanzaro





Per il Consiglio Nazionale e la Cassa del Notariato

SI VOTA IL 24 FEBBRAIO

Convocazione dei comizi elettorali per il 24 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Cassa Nazionale del Notariato.

IL PRESIDENTE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

viste le disposizioni dell'art. 15 dello Statuto;

visto che le elezioni sia dei componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti sia dei Notai in esercizio membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato si svolgono in un'unica data per tutte le zone elettorali;

visto che le suddette elezioni, indette dal Presidente della Cassa, hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio, entro il mese di febbraio; che si svolgono contemporaneamente a quelle dei componenti del Consiglio Nazionale del Notariato; che il giorno delle elezioni è fissato, d'intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, dal Presidente della Cassa;

sentito il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato;

INDICE

le elezioni per il rinnovo degli Organi Istituzionali della Cassa Nazionale del Notariato per il giorno **sabato 24 febbraio 2007 – con inizio alle ore 9.30.**

Roma 11 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Maria Attaguile

ACQUISITO L'EDIFICIO DI FRONTE ALLA CASSA

Un altro edificio è stato acquisito al patrimonio immobiliare della Cassa a integrare e rafforzare la **“Cittadella del Notariato”** in via Flaminia a Roma. È quello posto ai numeri civici 133 e 135, proprio di fronte allo storico n.160, al quale hanno fatto sicuro riferimento generazioni di Notai. Si tratta di un fabbricato composto da un imponente corpo principale che si sviluppa lungo detta via Flaminia, per una superficie complessiva utilizzabile di circa metri quadrati 6.000. Insieme alla palazzina di via Flaminia n. 122 (che attualmente ospita il Consiglio Notarile di Roma e la scuola di Notariato), e con i tre fabbricati del numero civico 158, prende percepibile consistenza la **“Cittadella”**. Si tratta di un investimento strategico per il Notariato in quanto potrà essere utilizzato per soddisfare le esigenze delle sue istituzioni.

Nella Cittadella, più che un complesso di strutture e componenti architettoniche, è necessario poter individuare un simbolo che rappresenti quei valori sui quali ha posto le proprie fondamenta nei secoli il Notariato e che per ciò stesso vanno custoditi e preservati gelosamente, per tramandarli integri ai futuri Notai d'Italia.

Non solo e non tanto come luogo fisico nel quale sono concentrati uffici amministrativi al servizio della categoria, quanto piuttosto come punto di riferimento che favorisca la presa di coscienza di quelle qualità positive che permeano la professione rendendole indispensabili alla società civile. Quel rispetto della legge, possanza, concretezza, austerità e certezza su cui qualsiasi cittadino, soprattutto il più debole, possa riporre affidamento.

D.A.Z.

“ Non solo luogo fisico
ma punto di riferimento
per i valori
della professione ”

L'immobile di Via Flaminia 133-135, che fronteggia la sede storica del Notariato, visto da sud



Bilancio di previsione

INCREMENTO DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

di Valter Pavan *

Ai sensi della normativa vigente è stato redatto il bilancio di previsione per l'esercizio 2007. L'analisi delle informazioni contabili e opportune valutazioni sull'attuale andamento gestionale dell'Associazione, hanno portato alla definizione degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2007.

Al fine di dare una completa visione contabile, si ritiene opportuno confrontare i valori iscritti nel bilancio di previsione 2006 con le probabili proiezioni di fine esercizio, indicandone, nel prospetto a sezioni divise e contrapposte, i relativi scostamenti; l'ultima colonna viene riservata alle previsioni del 2007.

Le previsioni dei ricavi per l'anno 2007, confrontate con le analoghe voci del bilancio di previsione 2006, possono essere sinteticamente riassunte nel seguente prospetto:

RICAVI	Previsione 2006	Previsione 2007	DIFF. %
Contributi	214.337.146	221.378.883	3,29
Canoni di locazione	21.210.000	21.210.000	0,00
Interessi e proventi finanziari diversi	15.144.000	14.994.000	-0,99
Altri ricavi	3.000	3.000	0,00
Proventi straordinari	1.570.000	1.060.000	-32,48
Rettifiche di valore	-	-	-
Rettifiche di ricavi	346.400	326.500	-5,74
TOTALE RICAVI	252.610.546	258.972.383	2,52

La previsione per il 2007 della categoria dei ricavi contributivi (inclusa la maternità) è stata quantificata in Euro 221.378.883 con un incremento, rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, del 3,29%.

L'andamento degli onorari di repertorio osservato nei primi sette mesi dell'anno 2006 e dei relativi contributi di pertinenza (valori ancora non definitivi), evidenziano una crescita di circa sette punti percentuali. A trainare tale crescita, gli atti di alienazione a titolo gratuito relativi a unità immobiliari che hanno mostrato una forte ascesa nella prima parte dell'esercizio 2006; ha, inoltre, contribuito ad elevare il valore degli onorari di repertorio l'obbligo di rilevare, nelle compravendite immobiliari tra persone fisiche, il "prezzo-valore" pattuito.

Per la seconda parte dell'esercizio 2006, tuttavia, l'attività notarile – a consuntivo definitivo – potrebbe far rilevare una flessione in seguito al raffreddamento delle richiamate "donazioni" e, soprattutto, per il venir meno delle competenze in materia di trasferimenti di beni mobili registrati così come disposto dal decreto Bersani convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248.

La combinazione di tali effetti potrebbe gradualmente assorbire la crescita contributiva osservata sino a oggi e deter-

minare, alla fine dell'esercizio 2006, un andamento dei "contributi da Archivi Notarili" in linea con l'entrata dell'anno 2005 (circa 232 milioni di euro).

In conformità a tali valutazioni, la previsione iniziale 2007 della contribuzione in esame viene prudenzialmente ridotta in Euro 220.000.000. In questo esercizio, infatti, gli effetti sulla attività notarile della richiamata disposizione legislativa si estenderanno per l'intero anno, provocando una ulteriore contrazione della contribuzione, supposta in oltre cinque punti percentuali.

Lo 0,62% circa del totale della categoria contributiva (Euro 1.378.883) viene rappresentato dagli altri contributi previdenziali (**maternità, ricongiunzione, riscatti e amministratori Enti locali**) e da quelli incassati dalle Concessionarie per la riscossione a seguito di accertamenti di valore.

Per il **settore immobiliare**, considerato l'andamento delle entrate 2006 e delle prospettive del mercato, la previsione dei ricavi è stata fissata in Euro 21.210.000, in linea rispetto al valore atteso per l'esercizio corrente.

Tale previsione tiene conto oltre che delle deliberate vendite del patrimonio per le alienazioni immobiliari della Cassa e tuttora in corso (es. Roma Olgiata e Via Valbondione), anche delle dismissioni di Viale C.Marx a Roma e Via Rivoltana a Vignate in provincia di Milano, non ancora avvenute.

Il reddito dello stabile di via Flaminia 133-135 (l'acquisto dell'unità immobiliare si considera, ai fini della presente elaborazione, come perfezionato entro il 2006) è, prudenzialmente, non contemplato per l'intero anno 2007, in seguito ai possibili interventi di ristrutturazione da effettuare.

Gli aggiornamenti Istat ai contratti preesistenti, inoltre, concorreranno a determinare la grandezza finale dei canoni di locazione per l'anno 2007.

Si riportano di seguito le variazioni intervenute nell'ambito della voce Fabbricati dall'inizio dell'esercizio a oggi.

FABBRICATI AL 01/01/2006		508.497.406,89
Incrementi:		
■ VICENZA – Contrà Porti (spese accessorie).....	7.213,22	
■ LIVORNO – Corso Amedeo (comprese spese accessorie).....	292.022,83	299.236,05
Decrementi:		
■ ROMA - Via Caduti Guerra Liberazione.....	- 105.444,04	
■ ROMA - Olgiata IS.52/59.....	-935.378,98	
■ ROMA – Via Valbondione, 209.....	- 9.132.171,82	
■ TORINO – Corso Traiano,.....	-1.681.777,60	
■ FROSINONE – C.so della Repubblica.....	-73.337,00	-11.928.109,44
FABBRICATI AL 27/09/2006		496.868.533,50

Al pari delle rendite immobiliari, anche le rendite finanziarie faranno rilevare un andamento pressoché in linea con la previsione 2006. La prudenziale flessione, determinata nella misura di appena un punto percentuale, porta a stimare per il

prossimo esercizio un'entrata di Euro 14.994.000 in luogo di Euro 15.144.000 del precedente esercizio. Tali valutazioni sono state formulate in termini d'estrema cautela e prudenza tenendo conto anche delle "anomalie" che hanno caratterizzato, negli ultimi mesi, l'andamento dei tassi d'interesse a breve e a medio-lungo termine il cui divario dovrebbe tendere, invece, ad estendersi nel futuro; ciò induce a stabilire, di volta in volta, la scelta dello strumento finanziario che dà assicurazione del migliore rendimento.

Per tali ragioni, le entrate che provengono dagli investimenti in titoli a reddito fisso, sono state confermate, in linea con la previsione 2006, in Euro 8.000.000 mentre per gli interessi bancari e postali è prevista, seppur in presenza di un probabile rialzo dei tassi di riferimento, una lieve riduzione per l'ipotizzata diminuzione della "giacenza media" presso i conti bancari e postali dell'Associazione. Le "**Ecceденze da operazioni su titoli**" che derivano dall'attività di trading del portafoglio mobiliare, sono previste, in considerazione delle "performance" ottenute negli ultimi due esercizi, in lieve crescita rispetto alla previsione iniziale 2006 (Euro 2.500.000 in luogo di Euro 2.000.000 del precedente esercizio); la previsione di entrata per il 2007 dei "**Dividendi e proventi su azioni e partecipazioni**" viene confermata in Euro 3.000.000, come per la previsione 2006.

Le categorie residuali "**Altri ricavi**", "**Proventi straordinari**", "**Rettifiche di valori**" e "**Rettifiche di costi**", sono previste per un totale di Euro 1.389.500 (0,5% del totale dei ricavi), e comprendono la voce "**Ecceденza da alienazione immobili**" stimata in Euro 1.000.000. La grandezza di quest'ultima entrata, strettamente legata alle politiche immobiliari messe in atto dall'ente, potrebbe subire variazioni in ragione delle decisioni prese dal Consiglio d'Amministrazione in merito alle alienazioni dei fabbricati.

La previsione dei costi per l'anno 2007, confrontata con i corrispondenti valori previsti per l'attuale esercizio, può essere così evidenziata:

COSTI	Previsione 2006	Previsione 2007	DIFF. %
Prestazioni previdenziali e assistenziali	188.195.000	194.062.000	3,12
Organi amministrativi e di controllo	1.549.415	1.679.629	8,40
Compensi professionali e lavoro autonomo	806.000	790.000	-1,99
Personale	4.142.100	4.533.100	9,44
Pensioni ex dipendenti	220.000	240.000	9,09
Materiali sussidiari e di consumo	105.000	85.000	-19,05
Utenze varie	233.000	226.000	-3,00
Servizi vari	677.500	667.500	-1,48
Affitti passivi	-	-	-
Spese pubbl. periodico e tipografia	50.000	50.000	0,00
Oneri tributari	10.555.750	11.705.000	10,89
Oneri finanziari	530.000	540.000	1,89
Altri costi:			
- gestione immobiliare	4.970.500	4.994.500	0,48
- altri costi	466.500	512.500	9,86
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	21.540.000	22.640.000	5,11
Oneri straordinari	70.000	70.000	0,00
Rettifiche di valori	-	-	-
Rettifiche di ricavi	4.352.343	4.492.178	3,21
TOTALE COSTI	238.463.108	247.287.407	3,70

Le prestazioni istituzionali (prestazioni correnti+maternità+indennità di cessazione), che rappresentano oltre il 78% del totale dei costi, nel loro complesso faranno rilevare un incremento pari al 3,12% dovuto principalmente alla crescita del

costo delle “**Pensioni**”, in ragione degli aggiornamenti degli importi mensili previsti dal regolamento e all’andamento demografico osservato nel corso dell’anno 2006. La crescita dei pensionamenti diretti è all’origine anche dell’aumento della spesa per le “**Indennità di cessazione**” che viene, infatti, stimata in 21 milioni d’euro contro i 20 milioni d’euro valutati in occasione della stesura del precedente bilancio di previsione.

In particolare, l’onere delle “**Pensioni**”, preventivato per il 2007 in Euro 158.500.000 (+2,8% rispetto alle proiezioni 2006), è stato quantificato tenendo conto dell’aggiornamento delle rate di pensione del 2,3% dal mese di luglio 2006 (che inciderà per l’intera annualità 2007) e della perequazione per il prossimo esercizio, ipotizzata nella misura del 3% con effetto 1 luglio 2007.

La “**Polizza sanitaria**” potrebbe far rilevare nell’esercizio una crescita dell’onere annuo; una delibera programmatica del Consiglio d’Amministrazione pone, infatti, l’obiettivo di migliorare le prestazioni ed i servizi per gli assicurati. Le possibili rivisitazioni al ribasso delle percentuali di spesa sanitaria a carico degli assicurati e il maggior numero atteso della platea di “assistiti” per il 2007, inducono a valutare per l’esercizio un incremento della spesa in questione che è quindi elevata ad Euro 9.000.000.

La quota di pertinenza dell’esercizio dell’onere della “**Polizza responsabilità civile-professionale**” in scadenza il 1° febbraio 2007, è pari ad Euro 130.000; tale somma si riferisce al premio annuale per i Notai già pensionati alla data del 1 febbraio 1999 ed alla competenza del solo mese di gennaio per i professionisti in quiescenza dopo tale data, avendo il Consiglio di Amministrazione stabilito, con delibera n. 167 del 28/07/2006, di non confermare, per questi ultimi, il rinnovo della polizza in questione. Per quanto attiene l’attività di assistenza prevista dall’art. 5 dello Statuto in relazione alle voci “**Sussidi scolastici**” e “**Sussidi impianto studio**”, si prevedono oneri, per il 2007, rispettivamente di Euro 170.000 e 1.000.000, in conseguenza del valore di ogni sussidio e delle probabili richieste che dovranno essere soddisfatte nel prossimo esercizio. In particolare, si rileva che i sussidi impianto studio, che nella previsione 2006 erano valutati in 590.000 Euro, potrebbero evidenziare una crescita in seguito all’ingresso di Notai di nuova nomina (circa 200).

Per le “**Indennità di maternità**” e per gli “**assegni di integrazione**” la spesa prevista per il 2007, rispettivamente di euro 600.000 e di euro 3.500.000, risulta invariata rispetto alla previsione dell’anno 2006.

I costi della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare sono stati quantificati per l’esercizio 2007 in Euro 11.164.500 ed Euro 2.335.000, rilevando, nel loro complesso, una crescita rispetto alle previsioni per l’anno in corso per effetto, soprattutto, dell’andamento della spesa per oneri tributari. L’Ires, in particolare, dovrebbe far rilevare un onere pari ad Euro 7.100.000 per effetto, soprattutto, delle novità legislative in materia di deduzione delle spese di manutenzione ordinaria non più conteggiabili forfetariamente (15%). Rispetto alla proiezione finale 2006 del valore dell’imposta in esame, pari a 6,9 milioni d’euro, si rileva un lieve altro incremento in considerazione della modifica della consistenza dell’assetto immobiliare che prevede, tra l’altro, l’ingresso nel patrimonio dell’associazione dello stabile di via Flaminia 133-135. In lieve ascesa anche l’onere relativo all’Irap e all’ICI in ragione della probabile rivisitazione per alcuni comuni delle aliquote di prelievo.

Le spese della gestione mobiliare rilevano, invece, un incremento più contenuto passando dai Euro 2.145.750 (previsione 2006) a Euro 2.335.000; tale tendenza è da attribuire a una conferma del probabile andamento delle “**Spese e commissioni bancarie**”, iscritte anche per il 2007 in Euro 500.000 e alla lieve crescita delle “**ritenute alla fonte su titoli a reddito fisso**” in considerazione delle ipotizzate rendite indicate nei ricavi e dei possibili effetti del riordino della tassazione sui redditi di natura finanziaria previsto dal Governo a partire dal prossimo anno.

La previsione 2007 per la categoria “**Organi Amministrativi e di controllo**” è fissata in Euro 1.679.629, equivalente alla proiezione per l’esercizio 2006. Tale valutazione è stata eseguita supponendo la “media nazionale” degli onorari di

repertorio – cui sono ancorati i compensi degli Organi in questione – uguale a quella osservata per l'anno in chiusura. In lieve rialzo, rispetto alla previsione 2006, il budget relativo al conto “**Rimborso spese e gettoni presenza**” passato da Euro 700.000 ad Euro 800.000; si conferma, infatti, la tendenza, già rilevata nel corso dell'esercizio 2006, di riunioni e commissioni sempre più frequenti con conseguenti aumenti degli oneri compresi in questo conto a cui potrebbero aggiungersi il rimborso delle spese sostenute dagli Organi in ragione della loro partecipazione a convegni organizzati dalle varie Istituzioni del Notariato.

A oggi l'organico della Cassa è composto di 66 unità, compresi 2 dipendenti con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale assente per maternità, dal Direttore Generale e 3 Dirigenti. La stima per l'esercizio della spesa del personale è stata formulata considerando l'aggiornamento riguardante il rinnovo biennale della parte economica del CCNL per i dipendenti Adepp scaduto il 31 dicembre 2005 nonché gli arretrati relativi agli ultimi dodici mesi. Si è tenuto, inoltre, conto della possibile variazione che subiranno gli oneri sociali a carico della Cassa per il venir meno delle agevolazioni stabilite per i lavoratori a tempo determinato, qualora questi ultimi fossero confermati ed i loro contratti tramutati a tempo indeterminato e dell'eventuale assunzione mirata di personale in alcuni comparti specialistici. Tali considerazioni portano a stimare in crescita il valore degli stipendi e compensi annuali nonché gli oneri a questi collegati, quali gli oneri sociali, gli oneri della previdenza complementare, e l'accantonamento del TFR. Anche gli interventi assistenziali a favore del personale potrebbero far rilevare una crescita poiché strettamente legati al numero dei dipendenti e in considerazione della possibile variazione del premio della polizza sanitaria il cui onere, a carico del personale, trova parziale sostegno dalla disponibilità prevista nel conto in esame.

La previsione del costo totale relativo alla gestione del personale è stato quantificato per l'esercizio 2007 in Euro 4.533.100.

Per la categoria delle pensioni agli ex dipendenti (Euro 240.000) si rileva una previsione in aumento rispetto alla stima formulata per l'anno 2006 in considerazione, soprattutto, degli aggiornamenti ISTAT che riguarderanno gli importi da corrispondere.

In attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91/2000, nella categoria Oneri finanziari è stato inserito il conto “Interessi passivi su indennità di cessazione” con uno stanziamento per il 2007 di Euro 250.000; questo costo riguarda la copertura di interessi sulle erogazioni rateizzate d'indennità remunerate, nei termini di delibera, in base al rendimento del patrimonio complessivo dell'Associazione nell'esercizio precedente.

L'intendimento dell'amministrazione di contenere le spese di funzionamento trova riscontro nella contrazione degli oneri previsti per il “materiale sussidiario e di consumo” e delle spese telefoniche. Si rileva, inoltre, un forte risparmio delle spese relative ai servizi informatici; il mantenimento, per tale voce di spesa, di una previsione in linea con il precedente esercizio (80.000 Euro) trae origine dalla destinazione del risparmio ottenuto al sostenimento dell'onere che si avrà, a partire dal prossimo anno, per il nuovo servizio di protocollo informatizzato.

Nella voce accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni si prevede un onere figurativo verosimilmente pari ad Euro 22.640.000, che rappresenta, per la quasi totalità, la quota di pertinenza per l'esercizio 2007 del piano d'ammortamento al 3% del patrimonio immobiliare dell'Associazione e uno stanziamento per spese impreviste “**Fondo di Riserva**” e “**Accantonamento copertura polizze**” rispettivamente di Euro 5.000.000 ed Euro 2.000.000.

Il patrimonio immobiliare, sul valore del quale è applicata l'aliquota d'ammortamento sopra richiamata, è comprensivo dell'investimento nello stabile di via Flaminia 133-135 a Roma e delle dismissioni delle unità di viale Marx (sempre a Roma) e di via Rivoltana a Vignate in provincia di Milano.

Le rettifiche dei ricavi sono quasi totalmente determinate dai valori relativi all'aggio di riscossione sui contributi spettanti agli Archivi notarili.

Come si evince dal prospetto seguente, per l'anno 2007 le gestioni fondamentali della Cassa avranno il seguente andamento:

GESTIONE CORRENTE	Previsione 2006	Previsione 2007	DIFF. %
Contributi	213.720.000	220.770.000	3,30
Prestazioni	-167.595.000	-172.462.000	2,90
SALDO GESTIONE CORRENTE	46.125.000	48.308.000	4,73

GESTIONE MATERNITA'	Previsione 2006	Previsione 2007	DIFF. %
Contributi indennità di maternità riscossi	617.146	608.883	-1,34
Indennità di maternità erogate	-600.000	-600.000	0,00
SALDO GESTIONE MATERNITA'	17.146	8.883	-48,19

GESTIONE PATRIMONIALE	Previsione 2006	Previsione 2007	DIFF. %
Ricavi lordi della gestione immobiliare	21.210.000	21.210.000	0,00
Ricavi lordi della gestione mobiliare	15.144.000	14.994.000	-0,99
TOTALE RICAVI LORDI GESTIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE	36.354.000	36.204.000	-0,41
Costi gestione immobiliare	-10.200.500	-11.164.500	9,45
Costi gestione mobiliare	-2.145.750	-2.335.000	8,82
Indennità di cessazione	-20.000.000	-21.000.000	5,00
TOTALE COSTI GESTIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE	-32.346.250	-34.499.500	6,66
SALDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	4.007.750	1.704.500	-57,47

Le stime per il 2007 delle componenti economiche di bilancio si riassumono con un avanzo apprezzato in Euro 11.684.976 che rappresenta, in sede previsionale, il contributo dell'esercizio all'ammontare complessivo dei contributi capitalizzati dell'Associazione.

Verifica della contabilità

IL PROCESSO DI REVISIONE

di Mauro Ottaviani*

“ Non costituisce un giudizio sull'operato degli amministratori ”

Il processo di revisione contabile si sostanzia nella pianificazione e nell'esecuzione di verifiche finalizzate ad esprimere un giudizio professionale indipendente in merito all'attendibilità del bilancio. Va precisato tuttavia che l'espressione di un giudizio professionale indipendente, ancorché rafforzi l'attendibilità di bilancio, incontra limiti inevitabili. In particolare il giudizio di revisione non ha l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione imprenditoriale e non costituisce un giudizio sull'operato degli amministratori che tale gestione hanno contribuito a determinare. Il revisore, infatti, non giudica l'economicità della gestione aziendale ma l'attendibilità del bilancio nel suo complesso. Il revisore, ad esempio, può esprimere un giudizio senza rilievi su un bilancio che, ancorché presenti un risultato economico negativo,

rappresenta in maniera veritiera e corretta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Il processo di revisione rappresenta un processo unitario che può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- a. Pianificazione dell'intervento
- b. Programmazione e definizione del piano di lavoro
- c. Svolgimento delle verifiche di sostanza
- d. Valutazione degli errori e discussione degli aggiustamenti proposti
- e. Espressione del giudizio professionale

a. Pianificazione dell'intervento

Spesso le fasi della pianificazione e della programmazione e definizione del piano di lavoro sono svolte simultaneamente e, salvo eccezioni, prima della fine dell'esercizio sociale. L'obiettivo principale di que-

Virgilio La Cava e Bianca Lopez, i notai componenti il Collegio dei Sindaci della Cassa





sta prima fase è la definizione di una strategia di lavoro, sintetizzata in un memorandum, volta ad esprimere un giudizio sul bilancio oggetto d'esame. In questa fase vengono svolte tutte quelle attività di carattere preliminare e ricognitivo necessarie per pianificare efficacemente il lavoro di revisione. In estrema sintesi può considerarsi così articolata:

- Informazioni riguardanti l'azienda cliente e il settore in cui essa opera
- Comprensione degli elementi fondamentali del sistema di controllo interno e valutazione preliminare del rischio di controllo
- Valutazione dell'affidabilità dei sistemi informativi in uso presso l'azienda
- Identificazione e valutazione del rischio del bilancio, dei rischi inerenti e di controllo che influenzano i conti di bilancio
- Valutazione della possibilità di errori, frodi e atti illeciti
- Stima della significatività preliminare (materialità)
- Identificazione dei cicli contabili ed esecuzione di specifiche procedure di conformità per la valutazione dell'affidabilità dei controlli, manuali ed automatici, esistenti
- Definizione di una strategia di revisione

b. Programmazione e definizione del piano di lavoro

La programmazione e definizione del piano di lavoro riflette la scelta effettuata dal revisore che va da una strategia di affidamento basato sul sistema dei controlli interni alla esecuzione dei "test" di sostanza. Tale valutazione determina la natura, la portata e la tempistica delle verifiche.

Generalmente la fase di programmazione e definizione del piano di lavoro si articola nelle seguenti sottoattività:

- Determinazione della dimensione del campione di transazioni da esaminare e relativi tempi di lavoro
- Selezione della natura dei test da effettuare (procedure di sostanza, procedure comparative, procedure generali di revisione, etc.)
- Individuazione degli specialisti incaricati

della esecuzione delle verifiche (fiscalista, attuario, esperto operazioni finanziarie, etc.).

c. Svolgimento delle verifiche di sostanza

Le procedure di revisione sono classificabili in due principali categorie: verifiche sui controlli, di cui si è già detto in precedenza, e verifiche di sostanza. Le verifiche di sostanza hanno l'obiettivo di identificare eventuali errori significativi contenuti in un saldo di bilancio (voce di stato patrimoniale) o in una classe di operazioni (voce di conto economico).

Le verifiche di sostanza consistono in:

- Procedure di analisi comparativa (*analytical review*)
- Verifiche di dettaglio (su transazioni rilevate nella contabilità)

Le due tipologie di verifica sono complementari. Il revisore, infatti, effettua alcune preliminari procedure di analisi comparativa al fine di identificare sia le aree di bilancio nelle quali potrebbero manifestarsi degli errori e sia quei conti di bilancio il cui ammontare non appare coerente con i fatti della gestione.

Il confronto fra i valori relativi all'esercizio in chiusura e quelli dei periodi precedenti, rappresentano generalmente la procedura di *analytical review* più comunemente utilizzata. Giova anche sottolineare che, tenuto conto della natura delle procedure di analisi comparativa e dell'utilità dei loro risultati, esse sono solitamente effettuate durante l'intero processo di revisione.

Le verifiche di dettaglio sono svolte allo scopo di individuare eventuali anomalie significative che alterano l'attendibilità di un conto di bilancio, e conseguentemente, dell'intero bilancio.

d. Valutazione degli errori e discussione degli aggiustamenti proposti

Dopo aver raccolto tutte le necessarie evidenze di revisione il revisore pone in relazione gli errori riscontrati nelle voci di bilancio e la soglia di significatività preliminare. Gli errori o le differenze di revisione valutativa riscontrati dal revisore sono

“ Le procedure classificabili in verifiche sui controlli e sulla sostanza ”



“ Il revisore può anche dichiarare la propria impossibilità a esprimere un giudizio ”

rappresentati e discussi con il management affinché siano recepite in bilancio. Successivamente laddove non recepite, le rettifiche e le riclassifiche derivanti da differenze ritenute significative originano rilievi nella relazione del revisore.

e. Espressione del giudizio professionale

Il processo di revisione si conclude con l'espressione del giudizio professionale del revisore o, nel caso in cui questo non possa essere formulato, le ragioni che hanno condotto a tale decisione. Le tipologie di giudizio sono standardizzate per espressa previsione normativa da parte della Consob.

In particolare il giudizio professionale espresso dal revisore si articola come segue:

- Giudizio senza rilievi: indica che il bilan-

cio è sostanzialmente attendibile ed è conforme alla legge, interpretata e integrata dai principi contabili generalmente accettati.

- Giudizio con rilievi: indica una significativa non conformità ai principi contabili generalmente accettati oppure una limitazione nelle procedure di revisione.
- Giudizio avverso: indica che il bilancio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della gestione in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

Infine, il revisore può dichiarare la propria impossibilità ad esprimere un giudizio nel caso in cui non sia in grado di raccogliere evidenze sufficienti ed adeguate per la formulazione di un giudizio professionale sul bilancio.

CORTE DEI CONTI: CASSA ATTENTA SULLE PROSPETTIVE DELLA GESTIONE

La Corte dei Conti ha effettuato un'attenta analisi dei bilanci della Cassa Nazionale del Notariato dall'anno 2000 all'anno 2005 e, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, ha riferito alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente.

Lo ha riportato con il dovuto rilievo "Il Sole 24ORE" in un articolo pubblicato sabato 6 gennaio 2007.

In particolare la Corte ha evidenziato che "la gestione corrente ha avuto, sempre, saldi positivi e rilevanti; positivi sono risultati i saldi della gestione patrimoniale, i quali, nel sistema a ripartizione misto adottato dalla Cassa, contribuiscono a garantire l'equilibrio della gestione previdenziale; il patrimonio netto, che costituisce garanzia suppletiva, per gli iscritti, della regolarità dell'erogazione delle pensioni, ha avuto un trend in costante, considerevole crescita; lo stesso patrimonio netto è stato costantemente pari – mediamente – a sette volte e mezzo il valore delle pensioni erogate in ognuno degli anni considerati, di sette volte il totale delle prestazioni correnti ed a più di due volte la riserva obbligatoria. La gestione è risultata, quindi, fondata su validi elementi economici e patrimoniali che assicurano l'equilibrio della stessa, con margini di tranquillità, nella attuale situazione. Ciò non toglie che la connotazione solidaristica del sistema previdenziale della Cassa, la rigidità del numero degli iscritti, lo stretto collegamento dell'attività (a repertorio) di questi (e, conseguentemente, dei flussi di entrata per la Cassa) all'andamento della situazione economica generale del Paese devono indurre gli organi responsabili della Cassa a seguire con particolare attenzione il trend delle entrate e delle uscite, allo scopo di garantire anche per il futuro il mantenimento dell'equilibrio della gestione.

Va dato atto alla Cassa di aver, sinora, costantemente operato attente valutazioni sull'andamento e sulle prospettive della gestione."



INDENNITÀ DI CESSAZIONE VIGENTE

ANNI	IMPORTI LORDI IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO
10	64.727,24	51.781,79
11	71.199,96	56.959,97
12	77.672,68	62.138,14
13	84.145,40	67.316,32
14	90.618,12	72.494,50
15	97.090,84	77.672,67
16	103.563,56	82.850,85
17	110.036,28	88.029,02
18	116.509,00	93.207,20
19	122.981,72	98.385,38
20	129.454,44	103.563,55
21	135.927,16	108.741,73
22	142.399,88	113.919,90
23	148.872,60	119.098,08
24	155.345,32	124.276,26
25	161.818,04	129.454,43
26	168.290,76	134.632,61
27	174.763,48	139.810,78
28	181.236,20	144.988,96
29	187.708,92	150.167,14
30	194.181,64	155.345,31
31	200.654,36	160.523,49
32	207.127,08	165.701,66
33	213.599,80	170.879,84
34	220.072,52	176.058,02
35	226.545,24	181.236,19
36	233.017,96	186.414,37
37	239.490,68	191.592,54
38	245.963,40	196.770,72
39	252.436,12	201.948,90
40	258.908,84	207.127,07
41	265.381,56	212.305,25
42	271.854,28	217.483,42
43	278.327,00	222.661,60
44	284.799,72	227.839,78
45	291.272,44	233.017,95

Gli importi sono calcolati al netto della ritenuta d'acconto del 20%



TRATTAMENTI DI QUIESCENZA VIGENTI

Anni	Pensioni dirette			Pensioni indirette (vedove)				
	0 figli	1 figlio	2 figli	0 figli	1 figlio	2 figli	3 figli	4 o + figli
10	3.768,95	3.957,40	4.145,84	2.638,26	3.203,61	3.392,06	3.580,50	3.768,95
11	3.870,70	4.064,24	4.257,77	2.709,48	3.290,10	3.483,64	3.677,16	3.870,70
12	3.972,45	4.171,08	4.369,70	2.780,70	3.376,59	3.575,22	3.773,82	3.972,45
13	4.074,20	4.277,92	4.481,63	2.851,92	3.463,08	3.666,80	3.870,48	4.074,20
14	4.175,95	4.384,76	4.593,56	2.923,14	3.549,57	3.758,38	3.967,14	4.175,95
15	4.277,70	4.491,60	4.705,49	2.994,36	3.636,06	3.849,96	4.063,80	4.277,70
16	4.379,45	4.598,44	4.817,42	3.065,58	3.722,55	3.941,54	4.160,46	4.379,45
17	4.481,20	4.705,28	4.929,35	3.136,80	3.809,04	4.033,12	4.257,12	4.481,20
18	4.582,95	4.812,12	5.041,28	3.208,02	3.895,53	4.124,70	4.353,78	4.582,95
19	4.684,70	4.918,96	5.153,21	3.279,24	3.982,02	4.216,28	4.450,44	4.684,70
20	4.786,45	5.025,80	5.265,14	3.350,46	4.068,51	4.307,86	4.547,10	4.786,45
21	4.888,20	5.132,64	5.377,07	3.421,68	4.155,00	4.399,44	4.643,76	4.888,20
22	4.989,95	5.239,48	5.489,00	3.492,90	4.241,49	4.491,02	4.740,42	4.989,95
23	5.091,70	5.346,32	5.600,93	3.564,12	4.327,98	4.582,60	4.837,08	5.091,70
24	5.193,45	5.453,16	5.712,86	3.635,34	4.414,47	4.674,18	4.933,74	5.193,45
25	5.295,20	5.560,00	5.824,79	3.706,56	4.500,96	4.765,76	5.030,40	5.295,20
26	5.396,95	5.666,84	5.936,72	3.777,78	4.587,45	4.857,34	5.127,06	5.396,95
27	5.498,70	5.773,68	6.048,65	3.849,00	4.673,94	4.948,92	5.223,72	5.498,70
28	5.600,45	5.880,52	6.160,58	3.920,22	4.760,43	5.040,50	5.320,38	5.600,45
29	5.702,20	5.987,36	6.272,51	3.991,44	4.846,92	5.132,08	5.417,04	5.702,20
30	5.803,95	6.094,20	6.384,44	4.062,66	4.933,41	5.223,66	5.513,70	5.803,95
31	5.905,70	6.201,04	6.496,37	4.133,88	5.019,90	5.315,24	5.610,36	5.905,70
32	6.007,45	6.307,88	6.608,30	4.205,10	5.106,39	5.406,82	5.707,02	6.007,45
33	6.109,20	6.414,72	6.720,23	4.276,32	5.192,88	5.498,40	5.803,68	6.109,20
34	6.210,95	6.521,56	6.832,16	4.347,54	5.279,37	5.589,98	5.900,34	6.210,95
35	6.312,70	6.628,40	6.944,09	4.418,76	5.365,86	5.681,56	5.997,00	6.312,70
36	6.414,45	6.735,24	7.056,02	4.489,98	5.452,35	5.773,14	6.093,66	6.414,45
37	6.516,20	6.842,08	7.167,95	4.561,20	5.538,84	5.864,72	6.190,32	6.516,20
38	6.617,95	6.948,92	7.279,88	4.632,42	5.625,33	5.956,30	6.286,98	6.617,95
39	6.719,70	7.055,76	7.391,81	4.703,64	5.711,82	6.047,88	6.383,64	6.719,70
40	6.821,45	7.162,60	7.503,74	4.774,86	5.798,31	6.139,46	6.480,30	6.821,45



TRATTAMENTI DI QUIESCENZA VIGENTI

Anni	Orfani				Congiunti
	1 figlio	2 figli	3 figli	4 o + figli	30%
10	2.449,82	2.826,71	3.203,61	3.768,95	1.130,68
11	2.515,96	2.903,02	3.290,10	3.870,70	1.161,20
12	2.582,10	2.979,33	3.376,59	3.972,45	1.191,72
13	2.648,24	3.055,64	3.463,08	4.074,20	1.222,24
14	2.714,38	3.131,95	3.549,57	4.175,95	1.252,76
15	2.780,52	3.208,26	3.636,06	4.277,70	1.283,28
16	2.846,66	3.284,57	3.722,55	4.379,45	1.313,80
17	2.912,80	3.360,88	3.809,04	4.481,20	1.344,32
18	2.978,94	3.437,19	3.895,53	4.582,95	1.374,84
19	3.045,08	3.513,50	3.982,02	4.684,70	1.405,36
20	3.111,22	3.589,81	4.068,51	4.786,45	1.435,88
21	3.177,36	3.666,12	4.155,00	4.888,20	1.466,40
22	3.243,50	3.742,43	4.241,49	4.989,95	1.496,92
23	3.309,64	3.818,74	4.327,98	5.091,70	1.527,44
24	3.375,78	3.895,05	4.414,47	5.193,45	1.557,96
25	3.441,92	3.971,36	4.500,96	5.295,20	1.588,48
26	3.508,06	4.047,67	4.587,45	5.396,95	1.619,00
27	3.574,20	4.123,98	4.673,94	5.498,70	1.649,52
28	3.640,34	4.200,29	4.760,43	5.600,45	1.680,04
29	3.706,48	4.276,60	4.846,92	5.702,20	1.710,56
30	3.772,62	4.352,91	4.933,41	5.803,95	1.741,08
31	3.838,76	4.429,22	5.019,90	5.905,70	1.771,60
32	3.904,90	4.505,53	5.106,39	6.007,45	1.802,12
33	3.971,04	4.581,84	5.192,88	6.109,20	1.832,64
34	4.037,18	4.658,15	5.279,37	6.210,95	1.863,16
35	4.103,32	4.734,46	5.365,86	6.312,70	1.893,68
36	4.169,46	4.810,77	5.452,35	6.414,45	1.924,20
37	4.235,60	4.887,08	5.538,84	6.516,20	1.954,72
38	4.301,74	4.963,39	5.625,33	6.617,95	1.985,24
39	4.367,88	5.039,70	5.711,82	6.719,70	2.015,76
40	4.434,02	5.116,01	5.798,31	6.821,45	2.046,28

N.B.: Ogni anno maturato oltre i 40 anni eleva l'importo di € 6.472,72



I NUMERI UTILI DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

DIRIGENTE

Dott. Francesco Pujia

COLLABORATORI

Dott.ssa Rosa Maria Malgeri

☎ 06/3620.2336

Pensioni speciali

Problematiche giuridiche

Rag. Gianfranco Masciola

☎ 06/3620.2330

Liquidazione trattamenti di quiescenza

Indennità di cessazione

Sig.ra Carmela Caiazzo

☎ 06/3620.2331

Istruttoria pratiche pensioni - Maternità

Rag. Maria Cristina Di Loreto

☎ 06/3620.2309

Integrazioni - Ricongiunzioni

Riscatti

Dott.ssa Claudia Fiori

☎ 06/3600.2708

Polizza Sanitaria

Dott. Massimiliano Paiano

☎ 06/3600.2991

Polizza Sanitaria

Sig.ra Eleonora Tornabene

☎ 06/3620.2332

Impianto studio - Assegni Assistenziali

Borse di Studio

Dott.ssa Antonietta Tumbarello

☎ 06/3620.2255

Ratei pensione agli eredi - Convenzioni bancarie

Archivio telematico - Contributi Consigli Notarili

NOTARTEL, BRACCIO OPERATIVO DEL NOTARIATO NELL'INFORMATICA

di Antonino Ferrara*

Sono passati nove anni da quando il CNN decise di costituire la società "Notartel S.p.A." che da lì in avanti si assunse il compito di gestire i servizi informatici per i notai italiani e le comunicazioni da e verso la Pubblica Amministrazione. La società, in collaborazione con i componenti la Commissione informatica del CNN, ha realizzato una intranet, la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.). Questa è stata la prima scelta strategica che ha consentito al notariato italiano di interloquire con la P.A. per tutte le attività espletabili con l'utilizzo dello strumento informatico. In seguito il CNN, proseguendo nell'adozione delle scelte strategiche, ha assunto la qualifica di autorità di certificazione di firma digitale e la Notartel ha realizzato l'infrastruttura tecnologica di firma digitale per tutti i notai italiani – primo esempio di firma funzione – che si caratterizza per essere utilizzata nel rispetto delle attribuzioni dei poteri di firma previsti dalla legge notarile e dalla normativa sulla firma digitale.

Queste due realizzazioni forniscono l'idea di come la Notartel, in questi anni, è divenuta il braccio operativo del Notariato Italiano nel settore dell'informatica assecondando la repentina informatizzazione del Notariato Italiano che ha contribuito in maniera determinante al processo di innovazione della Pubblica Amministrazione e di modernizzazione del Paese, rafforzando il ruolo del notariato italiano.

Oggi più del 99% dei notai in esercizio utilizza i servizi della rete ed i dati relativi all'utilizzo dei principali servizi confermano l'integrazione informatica e telematica del notariato italiano con la P.A.

Oggi tramite la R.U.N. si effettuano ogni anno circa 9.500.000 visure ipotecarie;

5.700.000 visure catastali e 3.200.000 visure camerali; si effettuano circa 1.900.000 invii telematici per l'esecuzione degli adempimenti ipocatastali (modello Unico) e 700.000 invii telematici per l'esecuzione degli adempimenti al Registro delle Imprese.

La società nel 2005 ha versato, per conto dei notai italiani ai vari Enti per l'erogazione dei servizi, 196.021.579 di euro.

La società gestisce i servizi di posta ordinaria e di posta certificata del Notariato italiano e diverse liste di distribuzione; ha realizzato, oltre l'infrastruttura che gestisce la firma digitale (PKI) a norma del notariato italiano, l'architettura che consente l'utilizzo di collegamenti a larga banda di ultima generazione (velocità di 2/4 Mbs e superiori) per l'accesso alla RUN, utilizzando due dei principali operatori di mercato Telecom e Fastweb, per soddisfare le esigenze trasmissive dei nuovi servizi attivati o in corso di attivazione quali la conservazione centrale a norma dei documenti degli studi notarili, il sistema portale del notariato, l'accesso alle nuove aree di documenti multi-mediali, la video-conferenza con la condivisione dei documenti, la fonia su ip ed altre ulteriori nuove applicazioni.

È attualmente in fase di test il sistema portale del notariato che consentirà ai vari utilizzatori dei servizi della RUN (notai e/o collaboratori di studio) di autenticarsi all'accesso in base a specifici profili autorizzativi predeterminati.

È stata poi realizzata una rete di postazioni di multi videoconferenza presso le scuole di notariato e presso le strutture del CNN con l'intento di rendere più agile l'organizzazione di momenti condivisi di infor-

“ Si testa il nuovo portale che consentirà a notai e collaboratori di autenticarsi all'accesso ”



“ La struttura della società è cresciuta. Ora ha trentasei collaboratori cinque dei quali ingegneri ”

mazione e formazione e in questi giorni si è svolta la prima lezione trasmessa in diretta a tutte le scuole.

La struttura della Notartel è cresciuta significativamente negli ultimi anni passando da tre collaboratori alle attuali trentasei unità di cui cinque ingegneri.

La società oggi occupa, per i suoi uffici, circa 1.200 mq all'interno dell'edificio di via Flaminia. Di questi circa 400 mq sono destinati esclusivamente all'area CED.

Tutto questo è stato realizzato senza incidere sui bilanci dei due soci istituzionali: Consiglio Nazionale del Notariato e Cassa Nazionale del Notariato.

La società in questi anni, limitandosi a richiedere ai notai italiani per l'attività svolta un canone annuo di euro 500, un contributo forfetario di 3 euro per invio per le pratiche telematiche ed un compenso pari al 5% del costo delle visure, ha realizzato degli utili di gestione significativi che hanno consentito alla società di investirli totalmente nell'attività di sviluppo e di adeguare le sue infrastrutture tecnologiche agli innumerevoli nuovi compiti e servizi che è chiamata a svolgere, senza richiedere ai soci alcun finanziamento e fornendo ai singoli studi senza alcun compenso una serie di attività e servizi (modello unico, gestione della posta certificata ed ordinaria con le relative di distribuzione, rilascio dei certifi-

cati di firma, connettività a banda larga, ecc...). Nonostante questi risultati parte del notariato sostiene che la società dovrebbe limitarsi a programmare i suoi ricavi riducendo l'entità dei compensi in modo da conseguire utili irrisori con il risultato di contenere i costi per i singoli notai.

Su questo punto ho l'opportunità di esprimere il punto di vista del socio di maggioranza e di gran parte degli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione che ritengono dimostrato l'innegabile ruolo strategico assunto dall'informatica: la società deve disporre delle risorse necessarie per programmare e realizzare le attività richieste. In mancanza di risorse certe sarebbe impossibile progettare, senza fare ricorso ai finanziamenti dei soci e quindi ai singoli notai. Assodato che le risorse investite sono indispensabili sembra più equo lasciare che i singoli notai paghino, in funzione del loro utilizzo, il servizio come a qualsiasi altra società anziché richiedere di volta in volta di ripianare le perdite in maniera generalizzata.

Dopo un lungo periodo di trattativa, la società e la Cassa hanno formalizzato, ciascuno per la porzione di rispettiva proprietà, l'acquisto del complesso immobiliare ubicato in Via Flaminia dirimpetto al palazzo del Notariato dove sono ubicati tutti gli uffici del CNN e della Cassa. Nel nuovo stabile acquisito si ipotizza possano essere ospitate le ulteriori strutture del Notariato, poiché sono insufficienti quelle esistenti nel palazzo di via Flaminia 160.

Notartel in quest'ultimo biennio ha molto sofferto della mancanza di spazi da dedicare alle nuove risorse necessarie per lo sviluppo della società ed alcune attività hanno subito dei rallentamenti anche per questi motivi. Da tempo il Consiglio di Amministrazione ritiene strategico e indispensabile per la società disporre di strutture certe per programmare la sua indispensabile crescita. È sembrato oltre che indispensabile anche fiscalmente conveniente procedere all'acquisto dell'immobile anziché proseguire con la formula della locazione con i costi e le problematiche che tutti conosciamo. Queste sono le motivazioni che hanno indotto a scegliere la soluzione adottata.

Il notaio Antonino Ferrara, presidente di NOTARTEL



Al Signor Direttore del
Bollettino della Cassa del Notariato
Via Flaminia 160
00196 - R O M A

Caro Direttore

andare in pensione non credo porti per tutti le stesse identiche conseguenze psicologiche. Chi finisce un lavoro ha molte probabilità di subire uno choc. Anzitutto si rende conto di avere raggiunto un'età alla quale non sempre aveva pensato; nello stesso tempo si può rallegrare per essere finalmente arrivato a quanto aveva sempre sperato, cioè a quella libertà di poter fare quel che si vuole. Ma non per tutti è così; chi infatti non si era preparato a uno stato di quiescenza, coltivando qualche hobby o qualche iniziativa culturale o esercitandosi in qualche sport adatto all'età, si troverà certamente a dover disporre di un'infinità di tempo che non saprà come impiegare. Allora reagirà, finendo in qualche supermercato o incontrando i soliti conoscenti per i soliti discorsi inutili e presuntuosi. Ma tutto passerà in un attimo e lunghi pomeriggi e lunghe serate saranno colmi di immagini televisive che cancelleranno tutte le fantasie.

Tutti, però, o quasi tutti, contrapporranno a un latente stato di depressione la soddisfazione di aver concluso un lungo periodo di fatica, sciupato in altrettanto lungo momento di lavoro. E il non far nulla li rasserenerà, nella consapevolezza che inattività sia sinonimo di felicità.

Non così per il notaio. Perché il suo lavoro, al di là di produttività economica e sviluppo sociale o intellettuale, era semplicemente un servire, cioè un fare non tanto per sé quanto per gli altri. Andare in pensione coincide con la forzata rinuncia a un sigillo che per molti anni ha fatto del notaio un vero servitore pubblico. E questa violenza (anche se conosciuta) rende la sua personalità priva di quella consapevolezza di utilità che ha sempre caratterizzato non tanto un presuntuoso senso di superiorità quanto l'umiltà di fare qualcosa per gli altri. Chi è allora il notaio in pensione? Non certo il gaudente di un tempo di vita vuota, quanto il cosciente di una perenne inutilità. Non c'è nella pensione il piacere di raccogliere i frutti della professione, ma la profonda depressione di chi non può più servire. Definirlo pensionato è mettere il dito in una piaga, chiamarlo pensionato è esasperare le sue nostalgie, infierire su uno stato psicologico già per suo conto tormentato.

Ebbene, sentirsi dire ancora "notaio" fa bene alla salute, certo più che un anonimo "dottore". Un termine come "pensionato" è avvilente. E allora perché il "Bollettino della Cassa" è indirizzato al "Gent.mo Pensionato".

Scusi, signor direttore, questa mia chiaccherata, ma tolga quel termine dal biglietto di indirizzo; lasci "Gent.mo" o scriva semplicemente "Egr. Sig." o se crede "Caro amico", ma non tormenti un animo già angosciato e mi faccia vivere sereno gli ultimi cinquant'anni che mi restano (sperando che resti la Cassa).

Cordialità.

“ Il notaio Toto La Rosa
autore delle apprezzatissime
vignette del Bollettino,
ci tira le orecchie ”

Dopo la sentenza della Consulta

L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ AL PADRE PROFESSIONISTA

di Onofrio Spinoso*

“La Corte ha eliminato un'irragionevole disparità tra lavoratori dipendenti ed autonomi”

Con sentenza 11-14 ottobre 2005 n. 385 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (*“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”*) nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire, “in alternativa alla madre”, l'indennità di maternità attribuita solo a quest'ultima.

Nel caso sottoposto alla Corte una coppia di coniugi, entrambi liberi professionisti, aveva ottenuto un bambino in affidamento preadottivo e il (futuro) padre aveva chiesto di poter usufruire, in alternativa alla (futura) madre, della corrispondente indennità.

Nell'ordinanza di rimessione il Tribunale di Sondrio- Giudice del Lavoro aveva rilevato che le norme impugnate, riservando alla sola madre il diritto a percepire l'indennità, determinano un'irragionevole disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti (per i quali il diritto è espressamente contemplato), non giustificata dalle differenze di trattamento tra le due categorie.

Nel ritenere ammissibile e rilevante la questione la Corte passa anzitutto in rassegna la legislazione degli ultimi trent'anni che, nel superiore interesse del bambino, ha registrato significativi passi in avanti nell'affermazione della parità di trattamento tra le figure genitoriali e ha esteso al padre lavoratore ed ai genitori adottivi ed affidatari una serie di diritti in precedenza riservati alla madre. Così la legge 9 dicembre 1977 n. 903, i cui artt. 6 e 7 hanno rispettivamente esteso alla lavoratrice madre

adottiva o affidataria il diritto all'astensione obbligatoria *post partum* e al padre lavoratore anche adottivo e affidatario, la possibilità di fruire dell'astensione facoltativa; l'art. 80 della legge 4 maggio 1983 n. 184 ha esteso l'applicabilità degli artt. 6 e 7 citati alle ipotesi di affidamento provvisorio; l'art. 39 *quater* della legge 31 dicembre 1998 n. 476 ha esteso gli stessi diritti ai genitori adottivi ed a quelli che hanno un minore in affidamento preadottivo; le leggi 29 dicembre 1987 e 11 dicembre 1990 n. 379 hanno riconosciuto alle lavoratrici autonome ed alle libere professioniste l'indennità di maternità anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.

La Corte non manca poi di ricordare l'apporto della giurisprudenza costituzionale a tutela della genitorialità (v. sent. n. 1 del 1987 che ha riconosciuto al padre lavoratore il diritto all'astensione obbligatoria ed al godimento dei riposi giornalieri, ove l'assistenza materna sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; sent. n. 431 del 1999, che ha riconosciuto al padre lavoratore il beneficio dell'astensione dal lavoro, in alternativa alla moglie lavoratrice; sent. n. 179 del 1993, che ha esteso, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio durante il primo anno di vita; sent. n. 179 del 2003 che ha riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri anche in caso di adozione o affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino).

Esaurito questo doveroso omaggio al passato, con riferimento al *“thema decidendum”* la Corte sottolinea come il D.Lgs. n.



SENTENZA N.385 ANNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto Capotosti; Giudici: Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 17 maggio 2004 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Giarba Cesare contro Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17 maggio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare — in alternativa alla madre — dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia. *Omissis...*

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare — in alternativa alla madre — dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia. *Omissis...*

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto Capotosti, Presidente, Fernanda Contri, Redattore, Giuseppe Di Paola, Cancelliere, Depositata il 14 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Di Paola



“ In attesa di una nuova legge applicativa, è soltanto affermato il principio: diritto dei padri liberi professionisti a percepire l'indennità in alternativa alla madre ”

151/01 sulla maternità (che ha provveduto ad una ricognizione organica della materia, raccogliendo sotto un unico testo le norme in precedenza contenute in numerose leggi) abbia testualmente riconosciuto l'indennità *de qua* al padre adottivo o affidatario che sia *lavoratore subordinato* (art. 31) e escluso invece dall'ambito di tutela i padri liberi professionisti, i quali non hanno la facoltà di avvalersi del congedo (e dell'indennità) in alternativa alla madre.

In questo la Consulta ritiene di ravvisare una discriminazione che rappresenta «un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore».

La Corte sottolinea anzitutto il cruciale spostamento del baricentro della tutela, registratosi negli ultimi anni: «*gli istituti nati a salvaguardia della maternità, in particolare i congedi e i riposi giornalieri, non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino*», che va tutelato - come osservato dalla Corte nella sentenza n. 179 del 1993 - non solo per ciò che attiene ai bisogni fisiologici, ma anche con riferimento alle imprescindibili esigenze di carattere affettivo e relazionale collegate ad uno sviluppo sereno ed armonico della personalità del minore.

E ciò risulta tanto più evidente nell'ipotesi di affidamento e adozione del minore, in relazione alla quale l'astensione dal lavoro mira in via esclusiva ad assicurare un'effettiva assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella nuova famiglia.

In quest'ottica - rileva la Corte - non riconoscere l'eventuale diritto del padre professionista in alternativa alla madre costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali, non consentendo ai genitori la possibilità di accordarsi per un'organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole.

Per quanto riguarda l'altro principio violato (parità di trattamento tra le figure genitoriali e tra lavoratori autonomi e dipendenti) la Corte rammenta che «*il non avere esteso ai padri liberi professionisti una facoltà prevista invece per i lavoratori dipendenti determina una disparità di trattamento tra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pure sussistenti, fra le diverse figure (differenze che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre) e non consente a questa categoria di padrelavoratori di godere, alla pari delle alla pari delle altre, di quella protezione che l'ordinamento assicura in occasione della genitorialità anche adottiva*».

A fronte di un'assenza di tutela che appare discriminatoria la Corte ha rilevato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire, *in alternativa alla madre*, l'indennità attribuita dalle norme citate solo a quest'ultima.

«*Nel rispetto dei principi sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al padre lavoratore un'adeguata tutela*».

La Corte ha perciò ritenuto di non dovere provvedere con una decisione autoapplicativa che estendesse automaticamente al padre libero professionista il diritto all'indennità di maternità previsto per la madre libero professionista, rimettendosi all'intervento del legislatore per l'individuazione delle concrete modalità applicative.

La sentenza in esame appartiene dunque al novero di quelle (diffusesi soprattutto nell'ultimo decennio) che un'autorevole dottrina costituzionalistica ha definito «*additive di principio*», caratterizzate cioè da una formulazione generica ed indeterminata del dispositivo, che si limita a dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni impugnate nella parte in cui non prevedono un meccanismo, un coefficiente, o un criterio (tra i molti che possono legittimamente, e quindi indifferentemente, dal punto di vista costituzionale, ipotizzarsi) di adeguamento, perequazione,



aggiornamento, ecc. «*lasciando però al legislatore (riprendendo una nitida definizione di un ex Presidente della Corte) il potere di individuare tale meccanismo o criterio in linea astratta ed abilitando il giudice comune a reperire la regola del caso concreto nel principio espresso dalla Corte*» (Granata).¹

Sarà perciò il Parlamento a dover individuare le concrete modalità applicative del principio enunciato dalla Corte. L'ambito di scelta è quanto mai ampio: il Legislatore potrà attenersi al significato letterale della decisione (riconoscendo l'indennità al padre libero professionista solo nell'ipotesi in cui la madre, anch'ella libero professionista, non ne abbia beneficiato) ovvero spingersi fino al punto da prevedere un'effettiva parità tra i genitori (concedendo l'indennità al padre indipendentemente dalla condizione lavorativa della madre). Un intervento del legislatore in effetti appare quanto mai opportuno, dal momento che la pronuncia – prevedendo semplicemente che l'indennità possa essere percepita dal padre “in alternativa alla madre” – sembra configurare la possibilità di un'opzione, nel caso che entrambi i genitori siano iscritti a una Cassa di previdenza.

E poiché (a differenza di quanto avviene per le lavoratrici ed i lavoratori subordinati), il diritto dei liberi professionisti prescinde dall'astensione dall'attività lavorativa (come affermato nella sentenza n.3 del 1998 dalla stessa Corte Costituzionale in un giudizio in cui era parte proprio la nostra Cassa e come del resto successivamente statuito dall'art. 71 D.Lgs n. 151 del 2001) vi è il concreto rischio – soprat-

tutto ove le Casse di appartenenza dei genitori, avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 bis dell'art. 70 cit., abbiano innalzato il “tetto massimo” dell'indennità di iniziative speculative: l'indennità potrebbe essere invocata da quel genitore che avrebbe diritto alla somma maggiore, senza che né questi né l'altro genitore abbiano alcun obbligo di dedicarsi a tempo pieno all'assistenza del bambino.

Il nuovo regime, imperniato sull'alternatività, impone quindi di riconsiderare “*funditus*” l'intero istituto, collegando il diritto alla prestazione a corrispondenti scelte sull'organizzazione della vita e del tempo dei genitori.

In assenza di un organico intervento del legislatore, di fronte a scelte dei genitori libero professionisti fondate sulla convenienza economica piuttosto che sul preminente interesse del bambino, l'indennità rischia di perdere la funzione compensativa che le è propria (e che è stata ripetutamente affermata dal giudice delle leggi) per trasformarsi in puro incentivo alla genitorialità.

Per il momento, in attesa dell'intervento del Parlamento sulle concrete modalità applicative, quel che resta è il principio mancante aggiunto dalla Corte, il diritto dei padri liberi professionisti di percepire l'indennità “in alternativa alla madre”.

Certo il carattere meramente economico della tutela rischia di provocare un significativo impatto della decisione sull'equilibrio finanziario degli enti previdenziali, essendo sufficienti per l'erogazione l'attestazione della condizione professionale dei genitori e la dichiarazione di rinuncia della madre.

“Una serie di leggi aveva già esteso ai padri diritti in precedenza già riservati alle madri”

¹ Un esempio di additiva di principio è offerto dalla sentenza n. 61 del 1999, relativa alla omessa previsione – accanto al meccanismo di ricongiunzione di posizioni assicurative per l'assicurato che non abbia maturato il diritto alla pensione in nessuna delle gestioni cui sia iscritto – del meccanismo della totalizzazione. In essa si precisa che «il necessario intervento legislativo dovrà precisare le modalità di attuazione del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, intesa come alternativa alla ricongiunzione che risultasse eccessivamente onerosa per il soggetto che non abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica in nessuno degli ordinamenti previdenziali ai quali ha contribuito nel corso della vita lavorativa». La Corte, nel dispositivo, richiama espressamente i principi indicati in motivazione: dalla motivazione si ricava che essi, dato l'ampio ventaglio di scelte discrezionali, sono indirizzati al solo legislatore, escludendo ogni possibile intervento da parte dei giudici ordinari (è questo il primo caso di sentenza additiva di principio non “autoapplicativa”).

NUOVA DISCIPLINA DELLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI

di Enrico De Cristofaro Sivilia*

“Offre un sistema di trasferimento gratuito dei contributi che permette di unificare i periodi versati”

Il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n.42, (emanato su delega della legge n. 243/2004), ha ridisegnato l'intera disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della pensione.

Questo istituto è stato previsto soprattutto per categorie di assicurati con storie previdenziali spesso frammentate, con versamenti contributivi presso gestioni diverse (professionisti, lavoratori autonomi, co.co.co e lavoratori a progetto iscritti presso la gestione separata INPS, ecc.). In alternativa alla ricongiunzione (che attualmente costituisce l'istituto di uso comune, diventato sempre più dispendioso), la totalizzazione offre un sistema di trasferimento “gratuito” dei contributi, che permette di unificare i periodi versati in precedenza ad altre casse previdenziali, per farli confluire nella gestione presso la quale il soggetto assicurato ha avuto l'ultima iscrizione e di ottenere in tal modo un'unica pensione.

Il decreto ha espressamente inserito nella nuova disciplina le gestioni previdenziali degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Di conseguenza, anche la Cassa Nazionale del Notariato è interessata a questa innovazione.

Il decreto n. 42/2006 ha concluso un percorso tortuoso che era iniziato con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 61 del 1999. In quella occasione la Corte dichiarava incostituzionali gli artt. 1 e 2 della legge n. 45/90 ed affermava la necessità per il legislatore di “prevedere un meccanismo di cumulo gratuito dei periodi di iscrizione e contribuzione presso le varie gestioni” in alternativa alla ricongiunzione onerosa. A seguito di questa sentenza, con l'art. 71 della legge n.388/2000

(legge finanziaria 2001) l'istituto della totalizzazione è stato introdotto per la prima volta nel nostro sistema. Ma la regolamentazione conteneva molte limitazioni. Infatti, l'utilizzo era previsto solo per le pensioni di vecchiaia e invalidità (con esclusione di quella di anzianità); l'assicurato (professionista o lavoratore dipendente) poteva esercitare la totalizzazione solo qualora non avesse potuto conseguire alcun trattamento in nessuna delle gestioni presso cui aveva versato i contributi. Ciò comportava una tutela sicuramente inferiore al contenuto delle statuizioni della Corte, con conseguente esposizione a contestazioni, sia in sede costituzionale che giudiziaria.

Di conseguenza il legislatore, allo scopo di ridurre le limitazioni e di consentire un più ampio accesso alla totalizzazione, ha emanato il menzionato decreto legislativo 42/2006 ridisegnandone l'intera disciplina. Con l'art. 7 ha posto un netto discrimine tra la vecchia e la nuova normativa, abrogando la disciplina del precedente decreto legislativo n. 388/2000 (salvo le domande già presentate, se consentono di accedere ad un trattamento più favorevole) e facendo salve anche le norme in vigore in materia di cumulo di precedenti periodi assicurativi (riscatti, ricongiunzioni, ecc).

Ha esteso l'istituto anche al richiedente la pensione di anzianità (che ha maturato il minimo di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica), ed al superstita (anche se il deceduto non abbia ancora maturato l'età pensionabile).

Ma lo stesso legislatore, combattuto tra l'obbligo di conformarsi alla prescrizione costituzionale e le esigenze di bilancio, è



stato ancora una volta restio ad allargare le maglie e, pertanto, la possibilità di accesso rimane sempre molto limitata e (valutazione importante), spesso poco redditizia.

Infatti, secondo la nuova disciplina, il periodo da totalizzare presso ciascuna singola gestione non deve essere inferiore a sei anni; ed inoltre, in riferimento alla pensione di vecchiaia, la possibilità di ricorrere a tale riconoscimento dei contributi pregressi è consentita solo al raggiungimento di minimi assicurativi e contributivi molto elevati.

Inoltre, questa forma di trasferimento è molto meno redditizia della ricongiunzione, in quanto la previsione di un'unica pensione, con il periodo totalizzato calcolato pro quota da ciascuna gestione, secondo il proprio regime, riduce notevolmente il rendimento dei contributi in sede di calcolo dell'ammontare della prestazione pensionistica. Questo aspetto rende ancora più evidenti le notevoli differenze tra gli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione. Pertanto, per poter chiedere la totalizzazione per la pensione di vecchiaia, il notaio deve aver compiuto 65 anni di età ed avere accumulato almeno 20 anni di anzianità assicurativa complessiva (inclusi i contributi che deve totalizzare) oppure, per la pensione di anzianità, deve aver accumulato almeno 40 anni di contribuzione complessiva, indipendentemente dall'età.

In mancanza dei predetti requisiti, i periodi versati presso altre gestioni assicurative possono essere cumulati soltanto con la ricongiunzione a titolo oneroso. E' da aggiungere che, ricorrendo questa alternativa, spesso il calcolo di convenienza, in termini di costi e benefici, tra la totalizzazione (da esercitare a fine attività lavorativa) e la ricongiunzione (che può essere chiesta in qualunque momento), è difficile e, di conseguenza, la scelta diventa aleatoria.

I periodi totalizzati incidono sul calcolo della pensione secondo il metodo contributivo, dando luogo ad un unico trattamento pensionistico. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota

al relativo pagamento, secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto n. 42/2006. In particolare, per gli enti privatizzati con il decreto legislativo 509/1994 e, pertanto, anche per la Cassa Nazionale del Notariato, l'art. 4 prevede un calcolo ad hoc, determinato dal montante contributivo aumentato del tasso annuo di capitalizzazione, moltiplicato per l'apposito coefficiente di trasformazione relativo all'età e con l'applicazione di una maggiorazione in proporzione dell'anzianità contributiva maturata.

In conclusione, i requisiti per ottenere la totalizzazione sono molto selettivi. A fronte della gratuità del beneficio, vi è una difficoltà di accesso e un limitato rendimento. Per esigenze di finanza pubblica la noma delegante è stata spesso apertamente disattesa dal decreto delegato che sull'accesso al beneficio ha fatto ulteriori scremature non previste nella delega, escludendo le situazioni che nella pratica ricorrono con maggior frequenza.

Concepita per gli assicurati che hanno posizioni assicurative segmentate, non sembra poter soddisfare adeguatamente una così larga base di soggetti interessati. È possibile che in futuro l'istituto possa avere una maggiore applicazione (ciò dipenderà dalle variabili del mercato del lavoro, della flessibilità, dello stesso sistema previdenziale). Ma in ogni caso, è auspicabile che subisca, a livello legislativo, radicali trasformazioni che lo rendano uno strumento di uso comune.

Il legislatore ha affidato all'INPS la liquidazione delle pensioni in regime di totalizzazione. Ciò comporta, nel momento fondamentale del rapporto tra ente assicuratore ed assicurato (quello della erogazione della prestazione pensionistica) la sovrapposizione di sistemi normativi, organizzativi, informatici del tutto eterogenei e spesso incompatibili. Ovviamente ciò crea problemi di vario genere, che tuttora devono ancora essere risolti. Ne è scaturita una serie di problematiche e, pertanto, la materia è ancora tutta da delineare. In ogni caso è importante che i nodi più consistenti vengano sollecitamente risolti al fine di consentire ad enti e casse previdenziali di agire con la massima certezza.

“ I periodi totalizzati incidono sul calcolo della pensione secondo il metodo contributivo dando luogo a un unico trattamento pensionistico ”

Dopo il Convegno dell'AdEPP

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PER RIEQUILIBRARE IL REDDITO DA PENSIONE

di Fabio Milloni*

“La Cassa fa bene ad elaborare coperture derivanti da investimenti contributivi degli associati”

Nel recente convegno tenutosi a Roma (23 novembre 2006) in occasione dei dieci anni di vita dell'AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), il tema della previdenza complementare ha avuto un ruolo importante ed è stato argomento precipuo negli interventi programmati dei presidenti delle Casse Professionali (tra cui anche la nostra Cassa Nazionale), rubricati come testimonianze di dieci anni dell'AdEPP. Lo stesso argomento è stato oggetto di una specifica ricerca in un volume pubblicato in occasione del convegno: "Previdenza doc: la previdenza complementare nuova forza per la professione". Questo incremento della cultura previdenziale in generale e di quella previdenziale complementare in particolare (così detto II° Pilastro) è determinato da due riscontri obiettivi e incontrovertibili: l'allungamento dell'età della vita e l'opportunità di un riequilibrio tra reddito da attività professionale e reddito da pensione. Infatti, dopo aver assicurato una situazione di solidarietà assoluta tra gli associati (così detto I° Pilastro) ed adeguandosi al disposto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo N. 252/05, che invita ad assicurare più elevati livelli di assistenza previdenziale, la cassa professionale (e quindi la nostra Cassa Nazionale del Notariato) come "attore sociale moderno" fa bene a prendere in considerazione ed elaborare coperture previdenziali complementari derivanti da investimenti contributivi degli associati, come gestione finalizzata del risparmio, equa e trasparente, tra contributi e prestazioni (II° Pilastro). Questa copertura previdenziale integrativa deve tenere conto dell'interesse degli associati alla qualità e quantità di presta-

zioni, nella complessa realtà contemporanea, per cui, ad esempio, le spese mediche dovrebbero essere coperte per intero, sebbene con meccanismi differenziati. Ma questo è solo un esempio ed altri strumenti possono essere apprestati con una tipologia più articolata e complessa che funziona in base alle opzioni degli associati, tenendo conto della variabilità anagrafica, reddituale e del rapporto investimento-risparmio. Dando incremento a questa previdenza complementare si dà impulso a un sistema previdenziale in linea con la recente legge delega sulla previdenza (Legge 243/04) e si attua, come ha ricordato nel suo intervento il nostro Presidente Attaguile, "il principio della sussidiarietà", considerato un principio fondamentale organizzativo e normativo dell'Unione Europea. Nel testo dell'AdEPP in favore della previdenza complementare (Previdenza doc) si afferma, tra l'altro, che i principali obiettivi del progetto sono di sensibilizzare il target di riferimento all'aspetto previdenziale, di rilevare le esigenze e le aspettative di quanti manifestano la propensione all'investimento previdenziale, di definire un piano di informazione sulla previdenza di base in generale e sulla previdenza complementare in particolare, di fare la mappatura delle priorità d'intervento e di massimizzare l'interesse dell'associato per i servizi offerti dalla Cassa di appartenenza. Questa sembra la vera strada per assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Gli strumenti per raggiungere ed ammodernare il II° Pilastro della previdenza complementare sono delineati allo stato embrionale, si tratta di approfondirli e di metterli a punto per una successiva applicazione pratica, con il contributo di tutti gli associati.

Comitato regionale notarile della Sicilia

Ruolo del notaio nella fase preliminare della contrattazione immobiliare

Taormina, 30 e 31 marzo 2007 - San Domenico Palace Hotel
Piazza San Domenico

Venerdì 30 marzo

- Ore 15,30 • Saluti:
- del Presidente del Consiglio Notarile di Messina
 - del Notaio Leonardo PIZZO
Presidente del Comitato Regionale Notarile
 - del Dott. Carmelantonio D'AGOSTINO
Sindaco di Taormina
 - del Notaio Gennaro FIORILISO
Presidente della FederNotai
 - del Notaio Francesco ATTAGUILE
Presidente della Cassa Nazionale del Notariato
 - del Notaio Paolo PICCOLI
Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

Inizio lavori

- Prof. C. Massimo BIANCA
Ordinario di Diritto Civile
all'Università La Sapienza di Roma
“I Negozi preparatori”
- Dott. Alessandro DE DONATO
Notaio in Grazzanise
“Il Contratto preliminare: particolari fattispecie di interesse notarile”
- Dott. Antonio RUOTOLO
Componente dell'Ufficio Studi del
Consiglio Nazionale del Notariato
“Preliminare ad effetti anticipati e limiti alla circolazione dei beni”

Sabato 31 marzo

- Ore 9,00 • **Continuazione lavori**
- Dott. Giovanni RIZZI
Notaio in Vicenza
“Le tutele speciali”
 - Prof. Carlo MAZZÙ
Ordinario di Istituzioni di
Diritto Privato all'Università di Messina
“Il rilievo dei profili soggettivi ed Oggettivi nella trascrizione del Contratto preliminare”
 - Prof. Salvatore SAMMARTINO
Ordinario di Diritto Tributario
all'Università di Palermo
“Gli aspetti fiscali”
- Relazione di sintesi e conclusioni**
a cura del Prof. C. Massimo BIANCA
- Presidente del Comitato:
Notaio Leonardo Pizzo – Marsala
 - Coordinatore Commissione Scientifica del
Comitato:
Notaio Maria Caprarotta - Palermo

Per la partecipazione a questo Convegno sono stati riconosciuti n. 10 Crediti Formativi Professionali

PER ISCRIVERSI AL CONVEGNO, I Notai, i Praticanti Notai, i Consiglieri Nazionali del C.N.N. e della Cassa N.N. dovranno compilare – **entro il 23 marzo 2007** – il form di registrazione disponibile sul sito internet della Fondazione Italiana del Notariato all'indirizzo: www.fondazione-notariato.it

Il Versamento della quota di partecipazione (per i soli Notai), pari a **€ 100,00** (cento/00), dovrà essere effettuato direttamente alla GAIS – Divisione Congressi, che rilascerà il badge nominativo per l'accesso alla sala del Convegno.

La ricevuta di versamento della quota di partecipazione verrà rilasciata – su richiesta – c/o la Segreteria sabato 31 marzo, alla rine dei lavori congressuali.

Per prenotazioni alberghiere, rivolgersi a:

G.A.I.S. – Divisione Congressi

Via Bagnoli Croci, 77 – Taormina (Me)

Tel. 0942 611380 – Fax 0942 611375

e-mail: divisionecongressi@gaishotels.com



PENSIONI INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ: ELEVATA LA PERCENTUALE

Nella seduta del 1 dicembre il Consiglio – acquisito il parere favorevole dell'Assemblea dei Rappresentanti – ha deliberato di modificare l'art. 20, lett. b) e lett. d), del regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà. Ha infatti deciso di elevare dall'85% al 90% la percentuale della pensione indiretta e di reversibilità spettante al coniuge superstite con un figlio nato dal matrimonio col Notaio; di concedere una percentuale del 100% al coniuge superstite con due o più figli nati dal matrimonio col Notaio; di elevare la percentuale della pensione indiretta e di reversibilità spettante ad un orfano di entrambi i genitori dal 65% al 70% e di riconoscere una percentuale del 100% a due o più orfani di entrambi i genitori.

Raffronto tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 20

1. La misura della pensione spettante al coniuge superstite e ai figli del Notaio pensionato, o del Notaio morto durante l'esercizio, è fissata nelle seguenti percentuali della pensione liquidata o che sarebbe spettata al Notaio:

- a) coniuge superstite: settanta per cento;
- b) coniuge superstite con figli nati dal matrimonio col Notaio:
con un figlio: ottantacinque per cento;
con due figli: novanta per cento;
con tre figli: novantacinque per cento;
con quattro o più figli: cento per cento;
- c) coniuge superstite (con o senza figli avuti dal matrimonio con il Notaio) e figli di precedente matrimonio del Notaio: cinquantacinque per cento al coniuge superstite e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nella lettera b), da dividersi in parti uguali fra tutti i figli;
- d) orfani di entrambi i genitori, in numero di:
uno o due: sessantacinque per cento;
tre: settantacinque per cento
quattro: ottantacinque per cento;
cinque o più: cento per cento.

OMISSIS

1. La misura della pensione spettante al coniuge superstite e ai figli del Notaio pensionato, o del Notaio morto durante l'esercizio, è fissata nelle seguenti percentuali della pensione liquidata o che sarebbe spettata al Notaio:

- a) coniuge superstite: settanta per cento;
- b) coniuge superstite con figli nati dal matrimonio col Notaio:
con un figlio: novanta per cento;
con due o più figli: cento per cento;
- c) coniuge superstite (con o senza figli avuti dal matrimonio con il Notaio) e figli di precedente matrimonio del Notaio: cinquantacinque per cento al coniuge superstite e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nella lettera b), da dividersi in parti uguali fra tutti i figli;
- d) orfani di entrambi i genitori, in numero di:
uno: settanta per cento;
due o più: cento per cento.

OMISSIS

ONORARI REPERTORIALI: IL DECRETO BERSANI POTREBBE ANNULLARE L'INCREMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha effettuato un'analisi dell'andamento degli onorari repertoriali che al 31 luglio 2006 hanno fatto rilevare un incremento pari al 6,92%. Tale percentuale si riferisce ai primi sette mesi dell'anno 2006 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2005. Trattasi di un incremento che nei primi mesi del 2006 risultava essere più elevato, ma che tende a scemare a causa degli effetti della legge Bersani sulle "liberalizzazioni". Si è ipotizzato che alla chiusura dell'esercizio tale incremento sarebbe tendente allo zero.

I MINISTERI COMPETENTI HANNO APPROVATO IL BILANCIO DEL 2005

L'Organo Amministrativo ha preso atto con soddisfazione dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Economia e Finanze, senza alcun rilievo del bilancio consuntivo della Cassa relativo all'esercizio 2005. Il Ministero si è limitato a richiamare l'attenzione del Consiglio sul perdurante aumento dell'impegno economico determinato dalla polizza sanitaria che ha fatto registrare un aumento dell'1,87% rispetto al 2004.

COSTITUITO IL FONDO PENSIONE PROFESSIONAL WELFARE

La Cassa Nazionale del Notariato ha costituito, insieme ad altri Enti Previdenziali privatizzati aderenti all'A.d.E.P.P. la Fondazione denominata "Fondo Pensione Professional Welfare". Tale ente ha lo scopo di costituire un fondo di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico a favore dei soggetti iscritti alle Casse o agli enti aderenti all'A.d.E.P.P. ovvero a favore di altri liberi professionisti, ovvero di altri lavoratori o dipendenti aderenti al fondo, secondo il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale e in regime di contribuzione definita, e nel rispetto della normativa vigente. La fondazione può assumere altresì iniziative di promozione del Welfare a favore degli associati beneficiari con particolare riguardo alla diffusione della cultura previdenziale fra i potenziali aderenti.

QUATTRO NOTAI NEL CDA DELL'EMAPI AFFIANCANO IL PRESIDENTE ATTAGUILE

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha nominato i Notai Orazio Ciarlo, Consalvo Giuratrabocchetti, Luciano Guarnieri, Angelo Navone, componenti del Consiglio di Amministrazione dell'EMAPI (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani), che affiancano il Presidente Francesco Maria Attaguile, che è componente di diritto.

Convegno di Potenza: i notai Antonio Di Lizia, Incoronata Coviello, Antonio Polosa, Giancarlo Laurini e Francesco S. Carretta





**40 ANNI
DI LAVORO
PER RUBARE
TEMPO
AL CANCRO.
OGNI GIORNO.**

Quasi 2 milioni di sostenitori da 40 anni danno forza alla ricerca sul cancro. Grazie al loro prezioso contributo, a migliaia di volontari e all'impegno quotidiano di tanti ricercatori, siamo finalmente arrivati a un punto di svolta. Oggi sappiamo che il cancro è una malattia dei geni e sconfiggerlo è sempre più una questione di tempo e di risorse disponibili. Quarant'anni fa sconfiggere il cancro era solo un sogno meraviglioso, oggi è un obiettivo concreto. Insieme, possiamo raggiungerlo.

Airc. Con la ricerca, contro il cancro.

PER CONTRIBUIRE: (800.350.350 - CCP 307272 - WWW.AIRC.IT



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO
20122 Milano Via Corridoni, 7 Tel. 02 7797.1

Pubblicità gratuita in favore dell'AIRC

Direttore Responsabile
DOMENICO ANTONIO ZOTTA

Comitato di Redazione
PAOLO CHIARUTTINI
FRANCESCO MARIA ATTAGUILE
ADRIANO CRISPOLTI
VALTER PAVAN
FRANCO ALBANESE

Capo Redattore
Componente
Componente
Componente
Consulente Editoriale

**Commissione per i rapporti esterni,
l'immagine e la comunicazione**

Coordinatore
ADRIANO CRISPOLTI

Componenti Effettivi
PAOLO CHIARUTTINI
VITTORIO PASQUALE

Componente Supplente
MICHELE COSTANTINI

Consiglio di Amministrazione Cassa Nazionale del Notariato

Presidente
Francesco Maria Attaguile

Vice Presidente
Luigi Rogantini Picco

Segretario
Giuseppe Montalti

Consiglieri
Paolo Chiaruttini, Orazio Ciarlo, Michele Costantini, Adriano Crispolti, Vincenzo del Genio, Aldo Gargano, Nicola Giofrè, Consalvo Giuratrabocchetti, Luciano Guarnieri, Luigi Maniga, Guido Marcoz, Angelo Navone, Vittorio Pasquale, Gaetano Tamburino, Domenico Antonio Zotta

Collegio dei Sindaci
Alessandro Giordano
Annamaria Anselmo
Maria Rosaria Pansini
Virgilio La Cava
Bianca Lopez

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Gli articoli e le note, firmati, esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano la Cassa Nazionale del Notariato, né la redazione del periodico. Questa pubblicazione trimestrale è inviata a tutti gli iscritti e agli associati, stampata dalla Edigraf Editoriale Grafica, Via Emilio Morosini 17 – 00153 ROMA – Tel. 06.5814154 E-mail: edigraf.srl@tin.it. Progetto grafico: **Alessia Margiotta** Finito di stampare nel mese di gennaio 2007
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 292 del 31 maggio 2005
Iscrizione Registro Nazionale della Stampa n. 135 dell'11 aprile 2005.
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996, informiamo i lettori che i loro dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati da questa redazione e da enti e società esterne collegati solo per l'invio della rivista "Bollettino della Cassa del Notariato" e di materiale promozionale relativo alla professione di Notaio. Informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della succitata legge, i destinatari del "Bollettino della Cassa Nazionale del Notariato" hanno la facoltà di chiedere, oltre che l'aggiornamento dei propri dati, la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco in nostro possesso, mediante comunicazione scritta a "Bollettino Cassa Nazionale del Notariato" presso Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia n. 160 – 00196 ROMA.

Le vignette di Toto La Rosa





ET LA PROVIDENZA REGGE IL
TIMONE DI NOI STESSI & DA
SPERANZA AL VIVER NOSTRO